



Comune di Terni
Provincia di Terni

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE
NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113
DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.4.2016**

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 23 gennaio 2019

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI PER LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI
CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.4.2016.**

SOMMARIO

CAPO I - Disposizioni generali	2
Art. 1 - Obiettivi e finalità	2
Art. 2 - Campo di applicazione	2
Capo II - Fondo incentivante per le funzioni tecniche.....	3
Art. 3 - Costituzione e accantonamento	3
Art. 4 - Percentuale effettiva del fondo e sua graduazione	4
Capo III - Ripartizione del fondo	5
Art. 5 - Percentuale destinata alla ripartizione del fondo	5
Art. 6 - Conferimento degli incarichi e individuazione del personale	5
Art. 7 - Ripartizione dell'incentivo	7
Art. 8 - Termini per le prestazioni	10
Art. 9 - Riduzione delle risorse finanziarie - penali	11
Art. 10 - Corresponsione ed erogazione dell'incentivo.....	12
Art. 11 - Limite individuale ai compensi da corrispondere.....	12
Art. 12 - Incremento della quota del fondo	13
Capo IV - Fondo per l'innovazione	13
Art. 13 - Percentuale del fondo per l'innovazione	13
Capo V- Norme finali	14
Art. 14 - Disposizioni transitorie ed entrata in vigore	14

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di seguito indicato anche come “codice” e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale di Terni in conformità alle previsioni di cui all'art.113, comma 2, del medesimo testo normativo.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
Nell'ipotesi di concessione, l'incentivo andrà calcolato sul valore stimato della concessione.
2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto soltanto quando i progetti siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino opere o lavori, servizi, forniture.
4. Le funzioni tecniche incentivate, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del codice, svolte dai dipendenti di cui al successivo articolo 3 del presente Regolamento, al fine di consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, sono le seguenti:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) verifica preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione del bando e degli elaborati di gara, controllo e gestione delle procedure di scelta del contraente;
 - d) Responsabile Unico del Procedimento;
 - e) direzione dell'esecuzione contrattuale;
 - f) verifica di conformità ovvero il Certificato di Regolare Esecuzione.

CAPO II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale destina ad un "Fondo incentivante per le funzioni tecniche", in ottemperanza al disposto di cui all'art. 113, comma 2, del D.lgs. 50/2016, risorse finanziate in misura non superiore al 2 % degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A., graduato sulla base di quanto previsto successivamente.

Nell'ipotesi di concessione l'incentivo andrà calcolato sul valore stimato della concessione.

2. L'importo posto a base della costituzione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.
3. L'80 % del fondo costituito come sopra è ripartito al personale svolgente le funzioni tecniche elencate al precedente articolo 2. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente del settore interessato e competente per la procedura previo accertamento dell'attività svolta dai singoli dipendenti. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.
4. La restante parte, pari al 20 % delle risorse finanziarie del fondo, di cui un 10 % dovrà rimanere a disposizione della direzione promotrice dell'appalto, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata all'acquisto da parte del Comune di Terni di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico. La gestione del 20 % delle risorse finanziarie del fondo avverrà di concerto tra la Direzione Personale-Organizzazione e la Direzione Attività Finanziarie.
5. Nella determinazione a contrarre, per ogni affidamento, dovranno essere obbligatoriamente determinati:
 - gli importi da destinare alla costituzione del fondo di cui al presente articolo;
 - i nominativi del personale coinvolto;

la nomina/autorizzazione del dipendente scelto può essere fatta sia dal Dirigente responsabile che da un suo Funzionario delegato entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta. Decorso

inutilmente il termine predetto, il silenzio deve intendersi quale diniego alla messa a disposizione del dipendente stesso.

6. Le somme occorrenti per la costituzione ed accantonamento del fondo per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascun lavoro, fornitura o servizio.
7. Ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, gli incentivi per forniture e servizi possono essere assegnati solo nel caso in cui è nominato un direttore dell'esecuzione.
8. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:
 - a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 - b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
 - d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e. per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

ART. 4 - PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO E SUA GRADUAZIONE

1. La percentuale effettiva del fondo, di cui all'art. 3, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche.
Nell'ipotesi di concessione l'incentivo andrà calcolato sul valore stimato della concessione.
2. La percentuale effettiva del fondo, di cui all'articolo 4 comma 1, ai sensi dell'articolo 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016 è graduata come segue:
 - a) forniture e servizi con importo a base di gara fino ad € 500.000,00: il fondo è costituito in ragione del 2%;
 - b) forniture e servizi con importo a base di gara oltre € 500.000,00: il fondo è determinato per la parte fino a € 500.000,00 nel 2 % e per la parte oltre € 500.000,00 in ragione dell'1,8 %.
 - c) lavori con importo a base di gara fino ad € 5.000.000,00: il fondo è costituito in ragione del 2 %;

- d) lavori con importo a base di gara oltre € 5.000.000,00: il fondo è determinato per la parte fino a € 5.000.000,00 nel 2 % e per la parte oltre € 5.000.000,00 in ragione dell'1,8 %.
3. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
 4. Le somme occorrenti per la costituzione e l'accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

CAPO III – RIPARTIZIONE DEL FONDO

ART. 5 - PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo II è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori.
2. Le somme destinate agli incentivi sono comprensive degli oneri previdenziali, assistenziali e del contributo Irap a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 6 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. L'affidamento dell'attività di responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. Il RUP è nominato con determinazione dirigenziale, tra i dipendenti di ruolo addetti alla Direzione, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato, salvo i casi previsti dalla legge. Qualora non si provveda alla nomina, il RUP è il dirigente del settore preposto.
2. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, preventivamente, sentito il

responsabile unico del procedimento, con determinazione a contrarre del dirigente del settore interessato tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

3. Lo stesso Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca e, in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
4. L'atto di conferimento degli incarichi, individuato nella determinazione a contrarre, deve riportare:
 - a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - b) il/i nominativo/i del/i dipendente/i incaricato/i per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;
 - c) i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 8, comma 1.
5. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato previo nulla osta scritto del Dirigente del Settore coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, al servizio, alla fornitura ed alle procedure da svolgere di natura amministrativa e contabile. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

In ogni caso, nel rispetto del cosiddetto "principio di rotazione", è necessario coinvolgere tutto il personale disponibile, sempre avendo riguardo alle proprie specifiche competenze.
6. Partecipano alla ripartizione del fondo:
 - a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento;
 - b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto;

- d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
 - e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto;
 - f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario;
 - g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.
7. A seguito delle funzioni, competenze e responsabilità contemplate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel nuovo modello organizzativo approvato con deliberazione di G. C. n. 243 del 11.09.2017, l'incentivo inerente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara è destinato al personale dell'Ufficio Centrale Gare ed Appalti ovvero dell'Ufficio Centrale Acquisti Mepa per le procedure da ciascuno di essi espletate.
8. Qualora le suddette procedure siano svolte da uffici diversi da quelli preposti al comma precedente, l'incentivo spetterà direttamente a chi ha effettivamente svolto le funzioni attribuite.
9. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

ART. 7 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente del Settore preposto, tenuto conto del numero dei soggetti aventi diritto, nonché della natura delle attività.
2. L'incentivo è attribuito secondo la ripartizione riportata nelle seguenti tabelle:

A) Per appalti di Servizi e/o Forniture

ATTIVITA'	PERCENTUALE	RUOLO	% RISPETTO ALLA QUOTA DEL RESPONSABILE DELLA ATTIVITA'
Responsabilità unica del procedimento	35	RUP	100
		Per ogni collaboratore con	20

		funzione tecnica(*)	
		Per ogni collaboratore con funzione amministrativa	20
Programmazione della spesa per investimenti	5	Responsabile	100
		Per ogni collaboratore(*)	25
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	25	Responsabile	100
		Per ogni collaboratore con funzione amministrativa	25
Direzione dell'esecuzione del contratto	30	Direttore dell'esecuzione	100
		Per ogni collaboratore con funzione tecnica	45
		Per ogni collaboratore con funzione amministrativa	45
Verifica di conformità	5	Responsabile della verifica di conformità	100
		Per ogni collaboratore con funzione tecnica	20
		Per ogni collaboratore con funzione amministrativa	20

(*) nella figura di "collaboratore" devono intendersi ricomprese funzioni amministrative, tecniche, includendo in esse anche quelle di programmazione e gestione della spesa dal punto di vista contabile.

B) Per appalti di Lavori

ATTIVITA'	PERCENTUALE	RUOLO	% RISPETTO ALLA QUOTA DEL RESPONSABILE DELLA ATTIVITA'
Responsabilità unica del procedimento	27	RUP	100
		Per ogni collaboratore con funzione tecnica(*)	20

		Per ogni collaboratore con funzione amministrativa	20
Programmazione della spesa per investimenti	4	Responsabile	100
		Per ogni collaboratore(*)	25
Verifica preventiva del progetto	10	Responsabile	100
		Per ogni collaboratore con funzione tecnica	20
		Per ogni collaboratore con funzione amministrativa	20
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	10	Responsabile	100
		Per ogni collaboratore con funzione amministrativa	25
Direzione lavori	43	Direttore dei lavori	100
		Per ogni Direttore operativo con funzioni di coordinatore della sicurezza in esecuzione	70
		Per ogni Ispettore di cantiere	55
Collaudo tecnico-amministrativo e/o statico	6	Collaudatore tecnico-amministrativo	100
		Collaudatore statico	100
		Per ogni collaboratore con funzione tecnica	20
		Per ogni collaboratore con funzione amministrativa	20

(*) nella figura di "collaboratore" devono intendersi ricomprese funzioni amministrative, tecniche, includendo in esse anche quelle di programmazione e gestione della spesa dal punto di vista contabile.

A titolo puramente esemplificativo, si riporta un esempio numerico utile ad una più facile lettura delle tabelle di cui sopra.

Appalto lavori per un importo lordo di 1 milione di euro;

Attività del DL remunerata con un'aliquota dell'incentivo pari al 43 %;

Ufficio Direzione Lavori Così composto: 1. Direttore Lavori, 2. Direttori Operativi (uno che si occupa di contabilità ed uno che si

occupa di sicurezza), 2 ispettori di cantiere che assicurino la copertura di tutte le fasi del lavoro;

Inserendo le aliquote si ha:

n.1 DIRETTORE LAVORI (aliquota 100%);

n.1 DIRETTORE OPERATIVO CONTABILE (aliquota 70 %);

n.1 DIRETTORE OPERATIVO SICUREZZA (aliquota 70 %);

n. 2 ISPETTORI DI CANTIERE (per legge non può mancare e deve coprire tutti i turni quindi: 2 persone) (aliquota 55 %);

Effettuando i calcoli si avrebbe:

Importo lordo lavori = 1.000.000,00;

Fondo ex art. 113 (2 % = 20.000,00);

Quota destinata al personale 80 % = 16.000,00;

- Attività Direzione Lavori (431 %) = $0,431 \times 16.000,00 = € 6.880,00$;

a) n.1 DIRETTORE LAVORI (aliquota 100 %);

b) n.1 DIRETTORE OPERATIVO CONTABILE (aliquota 70 %);

c) n.1 DIRETTORE OPERATIVO SICUREZZA (aliquota 70 %);

d) n.2 ISPETTORI DI CANTIERE (aliquota 55 %);

Somma aliquote = $1,00 + 2 \times 0,70 + 2 \times 0,55 = 3,50$;

In definitiva l'incentivo per l'attività di direzione lavori, verrebbe così ripartito:

a) n.1 DIRETTORE LAVORI (aliquota 100 %) = $€ 6.880,00 / 3,5 = € 1.965,71$;

b) n.1 DIRETTORE OPERATIVO CONTABILE (aliquota 70 %) = $€ 1.965,71 \times 0,70 = € 1.376,00$;

c) n.1 DIRETTORE OPERATIVO SICUREZZA (aliquota 70 %) = $€ 1.965,71 \times 0,70 = € 1.376,00$;

d) n. 2 ISPETTORI DI CANTIERE quota per ciascuno (aliquota 55 %) = $€ 1.965,71 \times 0,55 = € 1.081,14$;

Come si vede, il fatto che esistano aliquote dei collaboratori superiori al 50 %, non implica che il meccanismo proposto non possa applicarsi al caso di più collaboratori. Si Sottolinea che il metodo proposto consente di tener conto di due aspetti che è indispensabile salvaguardare:

1. Il dipendente responsabile dell'attività (aliquota 100 %) otterrà, in ogni caso, indipendentemente dal numero di collaboratori inseriti nell'attività, una somma superiore a quella di qualsiasi suo collaboratore (Principio di Responsabilità);
2. Nell'ipotesi di due funzionari responsabili della stessa attività, in due appalti identici, l'incentivo spettante a colui che si avvale di un numero di collaboratori inferiore sarà maggiore rispetto all'incentivo spettante all'altro funzionario che si avvale invece, di un numero superiore di collaboratori (Principio della quantità di lavoro effettuato direttamente).

3. Il Dirigente, su proposta del RUP, in relazione agli effettivi apporti individuali dei singoli collaboratori ed in relazione alla natura dell'oggetto delle collaborazioni, nel rispetto della somma complessiva attribuita a tutti i collaboratori di pari natura (tecnica o amministrativa) di una attività, può stabilire compensi differenziati fra gli stessi collaboratori per tener adeguatamente conto dell'apporto di ciascuno alla prestazione complessiva. Nel caso di collaborazioni limitate ad una fase parziale della singola attività specifica, i compensi incentivanti saranno ridotti proporzionalmente alla fase espletata.

ART. 8 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della

Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 9 - RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE – PENALI

1. Il dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni gravi (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art.6.
2. Il mancato rispetto dei tempi previsti e dei costi inseriti nel quadro economico dell'appalto, se imputabili ad una causa diversa da quelle espressamente elencate nel periodo seguente, comporterà una riduzione dell'incentivo sulla base della formula di seguito riportata. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo gli incrementi di costo, sospensioni e proroghe legittimamente riconosciute o altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 106 del codice, le sospensioni e le proroghe dei lavori legittimamente riconosciute ai sensi dell'articolo 107 del Codice, eventi estranei alla volontà dell'Ente o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato, nonché i ritardi imputabili esclusivamente alla ditta e soggetti all'applicazione delle relative penali contrattuali:

$$I_r = I_t - [(I_t/t)*r + (I_t/k)*\Delta k]$$

Dove:

I_r = incentivo ridotto (sino ad un massimo del 40 %, quindi comunque $I_r \geq 0,60 * I_t$);

I_t = incentivo totale dovuto;

t = termine assegnato per lo svolgimento della funzione (giorni);

r = ritardo attribuibile al dipendente (in giorni);

k = costo della fornitura, lavoro o servizio al netto del ribasso contrattuale;

Δk = differenza di costo in aumento, al netto del ribasso, non oggetto di perizia od integrazione di incarico;

3. La differenza tra l'incentivo dovuto e l'incentivo ridotto ($I_t - I_r$) costituirà economia di spesa confluento nel fondo di cui all'articolo 3.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, servizi o forniture i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati

all'articolo 107 del codice.

ART. 10 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati da liquidarsi entro 30 giorni dalla conclusione di ogni fase dell'attività, come specificato al successivo comma 2. Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal Responsabile Unico del Procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. L'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:
 - a) All'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - nella misura del 100 %, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto; di predisposizione del bando ed allegati e di controllo e gestione delle procedure di gara;
 - nella misura del 50 %, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
 - b) Nel caso di appalti in cui la durata effettiva sia inferiore ad 1 anno, all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
 - nella misura del 100 %, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - la restante quota del 50 %, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
 - c) Nel caso di appalti in cui la durata effettiva sia superiore ad 1 anno, ogni annualità verranno corrisposti per l'attività di direzione lavori ovvero d'esecuzione del contratto, di collaudo o di verifica di conformità eseguiti in corso d'opera e per l'attività del RUP, acconti pari al 60 % della quota incentivo spettante in base allo stato di avanzamento del lavoro, servizio e/o fornitura. Il saldo dell'incentivo verrà corrisposto all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione o verifica di conformità.
3. Si applica al Fondo Incentivante la disciplina normativa vigente all'atto dell'affidamento dell'incarico al personale interno (o in sua assenza all'inizio dello svolgimento dell'incarico).

ART. 11 - LIMITE INDIVIDUALE AI COMPENSI DA CORRISPONDERE

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio di competenza) l'importo del 50 % del trattamento economico complessivo annuo lordo.
2. Ai fini dell'individuazione dell'anno di competenza farà fede la data della disposizione di liquidazione del compenso emessa dal dirigente competente.

ART. 12 - INCREMENTO DELLA QUOTA DEL FONDO

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 10, comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 3, comma 4;
2. Il fondo di cui all'art. 3 viene incrementato altresì dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità di cui all'art. 9 e da eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono determinate qualifiche professionali.
3. Gli incrementi del fondo andranno ripartiti equamente nelle percentuali di cui all'art. 3, comma 4.

CAPO IV – FONDO PER L'INNOVAZIONE

ART. 13 - PERCENTUALE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3, comma 4, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della

Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

CAPO V - NORME FINALI

ART.14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il Dirigente preposto verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. Il Dirigente preposto dispone altresì, con proprio provvedimento, l'eventuale incremento della quota del fondo, secondo l'art. 12, nonché la quota del fondo per l'innovazione, secondo l'art. 13, nei corrispondenti capitoli di entrata e spesa.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Comunale ed è pubblicato sul sito dell'Ente.
4. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i. nonché al DPR 5/10/2010, n. 207 per le parti rimaste in vigore.
5. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta, contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
6. Il presente regolamento dispone e rende legittima anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera, fornitura o servizio.
7. La ripartizione del fondo fra il personale incaricato dello svolgimento delle attività previste dal comma 7- ter dell'art. 93 del D.lgs. 163/06 commissionate dopo l'entrata in vigore della L. 114/2014, quindi per il periodo dal 19/08/2014 fino al 18/04/2016, può avvenire solo nel caso in cui ulteriori e successivi interventi legislativi e/o giurisprudenziali la configurino come legittima.
8. Decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, si procederà ad una verifica delle modalità applicative e si procederà ad eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.